

REGOLAMENTO IVASS N. 23 DEL 1 GIUGNO 2016 RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI, DELLA BANCA DATI ANAGRAFE TESTIMONI E DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DANNEGGIATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI.

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza dell'articolo 135¹ del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "Codice"). Esso sostituisce il regolamento Isvap n. 31 del 1° giugno 2009 per tenere conto dell'evoluzione normativa intervenuta in materia antifrode che ha modificato, oltre all'articolo 135, gli articoli 134² e 148³ del Codice ed ha previsto, con l'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito "D.L. 179/2012"), l'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito:

¹ L'art. 135 (rubrica, comma 1 e comma 3) è stato ampiamente modificato dall'articolo 32 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, e recita:

"Art. 135 (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)

1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati".
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali."

² Il comma 4 dell'articolo è stato sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, come segue:

"L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui (...) e di cui all'articolo 135".

³ Il comma 2 bis dell'articolo è stato aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, e recita:

"A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'IVASS n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro (...)"

- alle procedure di organizzazione e di funzionamento della “banca dati dei sinistri” e delle due banche dati denominate “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati” (di seguito “banche dati” o “BDS”);
- alle modalità e alle condizioni di accesso alle banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi;
- agli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento evidenziando, in particolare, le novità intervenute.

Il Capo I - Disposizioni di carattere generale. Contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3). L'art. 3 esplicita che il regolamento si applica anche alle imprese comunitarie e a quelle aderenti allo Spazio Economico Europeo operanti nel ramo r.c.auto, ad eccezione di quanto disposto al Capo III.

Il Capo II – Banche dati. Definisce le finalità (art. 4) e il trattamento dei dati da parte dell'IVASS (art. 5).

Il Capo III – Modalità di organizzazione e funzionamento delle banche dati. Contiene le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione delle imprese di assicurazione italiane (art. 6), modalità e termini di comunicazione dei dati (art. 7), ricevimento, convalida e registrazione dei dati (art. 8).

L'art. 6, afferma in modo esplicito che l'obbligo di comunicazione ricade sull'impresa che gestisce il sinistro. L'allegato 1, qui richiamato, è articolato in due parti: nella prima si riportano i “Dati relativi ai sinistri” e nella seconda si effettua la ripartizione logica delle informazioni consultabili dagli utenti degli archivi “Anagrafe Testimoni” e “Anagrafe Danneggiati”.

L'art. 7, al comma 7, introduce regole operative per il corretto aggiornamento delle banche dati, di cui tenere conto in caso di operazioni societarie straordinarie che comportino il trasferimento, anche parziale, del portafoglio sinistri r.c.auto da una impresa ad un'altra.

L'art. 8, riduce a 7 giorni il tempo entro cui l'Istituto è tenuto a comunicare alle imprese l'esito delle verifiche sui dati trasmessi; stabilisce, inoltre, che l'IVASS possa effettuare la verifica della congruità delle informazioni comunicate alla BDS tramite le interconnessioni definite dal D.M. n. 108 dell'11 maggio 2015 dell'archivio informatico integrato di cui al D.L. 179/2012.

Il Capo IV – Consultazione delle banche dati. Contiene le disposizioni in tema di consultazione da parte delle imprese assicurative (art. 9), dei limiti al diritto di consultazione (art. 10), delle modalità di abilitazione alla consultazione (art. 11), delle modalità di consultazione da parte dei soggetti aventi diritto (art. 12) e delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI (art. 13); contiene, infine, norme sulla tracciatura delle consultazioni (art. 14).

L'art. 9 regola, anzitutto, il diritto-dovere di consultare la BDS nella fase di gestione di ciascun sinistro, che riguarda tutte le imprese operanti in Italia nel ramo r.c.auto, sia italiane che estere, anche quando agiscono in qualità di imprese designate dalla CONSAP; stabilisce che l'obbligo di consultazione è assolto con la ricezione delle informazioni del sistema di allerta preventiva dell'archivio informatico integrato, di cui all'art. 3 del D.M. n. 108 dell'11 maggio 2015 ovvero tramite consultazione della BDS (sia in modalità batch che on line). Questo stesso articolo prevede la possibilità di consultazione della banca dati sinistri da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 134 del Codice.

L'art. 10 fissa i limiti del diritto di consultazione. In particolare, richiama le finalità stabilite dall'art. 4, comma 1, con riferimento agli accessi dei soggetti aventi diritto (l'Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia e le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia) ovvero le finalità espressamente previste dalla legge che ammette alla consultazione altri soggetti (c.d. soggetti terzi).

L'art. 11 indica le modalità di abilitazione per le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI. Esplicita, inoltre, che le imprese di assicurazione consultano la banca dati sinistri per la verifica della correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal contraente qualora, all'atto della stipula del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio non risulti presente nel relativo archivio disciplinato dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. Fa rinvio all'allegato 2 che innova, in parte, la procedura per l'abilitazione dei dipendenti delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI.

L'art. 13, al comma 2, lettera b), stabilisce, per l'utente che accede alla banca dati sinistri ai sensi dell'art. 134 del Codice, che sia indicato il numero della polizza per cui effettua la verifica. Ai commi successivi, l'articolo stabilisce quali dati possano essere consultati dagli utenti, in relazione alla tipologia di accesso e alle caratteristiche sul profilo di rischio associato al sinistro.

Il Capo V – Diritti degli interessati. Indica le modalità di esercizio (art. 15) facendo rinvio alle regole stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Capo VI – Disposizioni transitorie e finali. Regola il trasferimento dei dati (art. 16), apporta modifiche al Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 (art. 17), indica le abrogazioni (art. 18), la pubblicazione (art. 19) e l'entrata in vigore (art. 20).